5.3.2014 A7-0095/147

Emendamento 147 Rina Ronja Kari, Jaromír Kohlíček, Nikola Vuljanić a nome del gruppo GUE/NGL

COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)

Relazione A7-0095/2014
Marian-Jean Marinescu
Istituzione del cielo unico europeo

Proposta di regolamento Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la fornitura di servizi di traffico aereo sia separata dalla fornitura di servizi di assistenza. Ciò implica che i servizi di traffico aereo e i servizi di assistenza devono essere forniti da due imprese distinte.

Emendamento

2. Gli Stati membri *possono chiedere* che la fornitura di servizi di traffico aereo sia separata dalla fornitura di servizi di assistenza, dopo aver compiuto una valutazione degli impatti sociali di detta separazione. In base a tale valutazione, al momento di elaborare i piani aziendali i fornitori di servizi di navigazione aerea considerano le offerte di diversi fornitori di servizi di assistenza nell'ottica di prendere in esame il fornitore più vantaggioso sotto il profilo qualitativo e finanziario. L'organo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, controlla il rispetto del presente paragrafo al momento di valutare i piani relativi alle prestazioni.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter valutare se la fornitura di servizi di traffico aereo possa essere separata dalla fornitura di servizi di assistenza, previa valutazione approfondita delle conseguenze sociali di detta separazione. Pertanto i piani aziendali corrispondenti devono tener conto dell'impatto sociale, finanziario ed economico delle offerte presentate dai vari fornitori di servizi di assistenza.

AM\1022111IT.doc PE529.603v01-00